

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino

Sent. 2295/17
Del. 24/3/17.

R.G 5579/16

Sezione IV Penale

N.R 25047/15

Composta dai Magistrati:

- 1) Dott. PIERA ZAPPIOGUO Presidente
- 2) Dott. LUCA L. FERRERO Consigliere
- 3) Dott. MARIA EUGENIA OGGERO Consigliere *rel.*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A in C.C.

CONTRO

1) ROBASTO MATTIA NATA A TORINO IL 20/12/91-
DOM. ELETTO C/O AVV. SIMONE GIACOSA DI TORINO-VIA DE SONNAZ N.11
Presente

2) VIERIN LUCIANO NATO AD AOSTA IL 31/10/54-
DOM. ELETTO C/O AVV. ALBERTO VILLARBOITTO DI VERCELLI
presente

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

Del reato di cui agli art.110, 81 cpv. c., 90 co. 2dpr 16.5.1960 n. 570 poichè, in concorso tra loro, il VIERIN nella sua qualità di consigliere comunale del Comune di Virle Piemonte e quindi, pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale ed in particolare, il VIERIN attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di una lista per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunale del Comune di Virle Piemonte per la formazione

“Lavoriamo per Virle” del 31.5.2015, che gli venivano sottoposti dal ROBASTO, di avere certificate” come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza , degli elettori sopra indicati” circostanza non vera in quanto almeno quattro dei sottoscrittori dell’elenco n. 1 non avevano firmato in presenza del pubblico ufficiale.
In Virle Piemonte il 18.4.2015

APPELLANTI

Avverso la Sentenza del GIP TRIBUNALE DI TORINO DEL 26/5/16 CHE,

Visti gli artt. 442, 533 c.p.p.

dichiarava ROBASTO Mattia e VIERIN Luciano colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, li condannava alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Visti gli artt. 442, e 535 c.p.p.;

condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali

Visti gli art. 163 e 175 c.p

concedeva a ROBASTO Mattia e VIERIN Luciano i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale a privata richiesta

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p.

Indicava in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza

MOTIVAZIONE

VIERIN e ROBASTO sono stati condannati dal GIP presso il Tribunale di Torino, concesse le attenuanti generiche, ciascuno alla pena di 5 mesi, 10 giorni di reclusione (pena sospesa, non menzione) per la violazione dell'art. 90 c. Il DPR n. 570/1960, in relazione all'inosservanza della procedura di raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di una lista elettorale, nella specie, la lista per le elezioni a Sindaco presso il Comune di Virle Piemonte.

All'udienza camerale del 21 marzo 2017 entrambi gli imputati, in libertà, hanno partecipato al processo.

Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della decisione appellata.

Le difese, richiamando i motivi d'appello, ne hanno chiesto l'accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la sentenza con lettura del dispositivo.

Il fatto è stato ricostruito, mediante l'utilizzazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del PM, nei seguenti termini dal primo Giudice.

-A seguito di esposto anonimo, erano state attivate indagini circa le modalità di acquisizione delle sottoscrizioni per la presentazione della lista elettorale "Lavoriamo per Virle", il cui candidato sindaco era uno degli odierni imputati, Mattia ROBASTO.

-Si era proceduto all'audizione di alcuni dei sottoscrittori e, sulla base delle dichiarazioni di alcuni di loro - TAVERNA Giuseppe, TAVERNA Franco, CAIROLI, MARABETI - che l'apposizione delle firme era avvenuta presso un bar del paese, alla sola presenza di ROBASTO.

-Nonostante l'apposizione dell'autenticazione da parte di VIERIN, costui non sarebbe stato presente, quando detti sottoscrittori avevano apposto la loro firma sugli appositi moduli.

-Le dichiarazioni rese da MARABETI - che si trovava al bar con i due TAVERNA e CAIROLI, le cui sottoscrizioni risultano infatti apposte in sequenza - si sono

successivamente allineate, secondo il primo Giudice, rispetto a quanto riferito da costoro.

Egli, dopo avere, in un primo momento, detto di avere firmato alla presenza sia di ROBASTO, che di VIERIN, aveva successivamente precisato, in occasione di una nuova audizione, dicendo che VIERIN, in realtà, non era presente, spiegando che, quel giorno, aveva incontrato VIERIN, persona a lui ben nota, al bar, mentre prendeva un caffè e di averlo salutato, escludendo, però, che fosse nel *dehors* del locale, dove le sottoscrizioni erano state apposte.

-Infatti, la sottoscrizione del modulo di raccolta per le firme era avvenuta nel *dehors* del bar, dove c'era solo ROBASTO, mentre, a tutto volere concedere, VIERIN era stato, in quel frangente, all'interno del bar, forse presso il bancone, non prima, come ha sostenuto nell'interrogatorio, di essersi pure recato al bagno.

-La difesa, davanti al primo Giudice, ha sostenuto che, pur essendosi trovato in altra posizione, VIERIN, attraverso la finestra, aveva potuto vedere cosa stava avvenendo e, grazie alla conoscenza personale dei sottoscrittori, aveva autenticato quelle firme – della cui veridicità non si discute – per cui non sarebbe stato commesso alcun falso.

-Il GIP ha ritenuto integrato il reato, poiché, sulla base delle dichiarazioni delle quattro persone, è emersa l'assenza, al momento della sottoscrizione, di VIERIN, pubblico ufficiale designato che, a dispetto di quanto sostenuto dalle difese, non aveva effettuato alcuna delle formalità previste dalla legge.

All'appello di ROBASTO s'incentra sui motivi di seguito esposti.

A)Sostiene che, sulla base delle dichiarazioni di MARABETI, oltre che dei due imputati, deve ritenersi la presenza di VIERIN all'interno del bar e, dunque, il compimento di corretta attività di autenticazione.

In proposito, sostiene, operando un sottile distinguo tra quanto dichiarato dai due TAVERNA e CAIROLI, tra quanto espressamente da costoro riferito e quanto, invece, taciuto per non essere stato oggetto di specifica domanda loro rivolta.

Costoro, quindi, non avrebbero detto che VIERIN non era al bar, ma, semplicemente, che egli, al momento dell'apposizione delle firme, non era all'interno del *dehors*.



Avrebbe, in ogni caso, potuto attestare che le firme erano state apposte in sua presenza, grazie al controllo comunque effettuato e chiede quindi l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Tale conclusione deriverebbe anche dalla ricostruzione del fatto in termini di falso innocuo, tale essendo l'attività in oggetto, posto che le firme erano comunque vere e che l'infedele attestazione sarebbe del tutto irrilevante, ai fini del significato dell'atto.

B) Egli dovrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato, poiché ROBASTO, a fronte della presenza di VIERIN all'interno del bar, non ha potuto maturare alcuna consapevolezza circa irregolarità procedurali.

In proposito, rappresenta che i sottoscrittori erano persone conosciute, per scienza diretta, da parte del pubblico ufficiale che ha attestato l'apposizione delle relative firme: se è stata data indicazione degli estremi dei relativi documenti d'identità, ciò sarebbe stato frutto di un inutile appesantimento della procedura, che avrebbe potuto, più linearmente, essere definita mediante l'annotazione della conoscenza diretta.

L'appello di VIERIN, nel chiedere l'assoluzione per insussistenza del fatto (ovvero con altra formula), s'incentra sul fatto che MARABETI aveva riferito che l'imputato, all'atto della sottoscrizione, fosse all'interno del bar.

Le dichiarazioni sarebbero state interpretate invece lette in modo suggestivo dal GIP, in quanto costoro hanno soltanto detto che nel *dehors* vi era soltanto ROBASTO, senza tuttavia escludere si fosse trovato all'interno del bar.

Se VIERIN fosse stato al bar, avrebbe comunque potuto autenticare le firme dei tre sottoscrittori, a lui noti personalmente.

Grazie al supporto di ROBASTO, erano stati annotati gli estremi dei documenti, anche se si trattava di persone personalmente conosciute dal pubblico ufficiale che avrebbe potuto, pertanto, effettuare l'autenticazione indicando la diretta conoscenza di costoro.

L'attività di VIERIN avrebbe comunque perseguito l'obiettivo – cui presiede la tutela predisposta all'art. 90 c. II DPR cit. – di garantire l'autenticità delle firme, in quanto il pubblico ufficiale aveva potuto captare, attraverso la propria attività sensoriale, quanto era accaduto intorno a sé.



Ad avviso del Collegio, la decisione impugnata deve essere confermata e respinti, pertanto, i motivi di gravame.

1. Non è contestato che le firme dei fratelli Franco e Giuseppe TAVERNA, di CAIROLI e di MARABETI siano autentiche e siano state apposte sui moduli destinati alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della lista "Lavoriamo per Virle", promossa da ROBASTO Mattia, candidato Sindaco per le elezioni comunali del 31.5.2015.

E' altrettanto certo che, in data 18.4.2015, Luciano ^{VIERIN} VIRLE, quale consigliere comunale del Comune di Virle, abbia proceduto, in qualità di pubblico ufficiale, ad apporre, per l'autenticazione anche delle firme delle quattro persone indicate, la propria sottoscrizione in calce al modulo di raccolta per la lista.

In calce, il modulo reca tale dicitura: "A norma dell'art. 21, comma 2 DPR n. 445 del 28.12.2000, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n...), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno".

Fa seguito l'indicazione di data, luogo e sottoscrizione, per l'autenticazione, del pubblico ufficiale, nella specie, Virle Piemonte, 18 aprile 2015, Luciano VIERIN.

E' evidente la *ratio* che presiede la formalità nel raccogliere le adesioni, a supporto di una lista elettorale per la presentazione di candidati ad elezioni, nella specie, amministrative, per le quali va garantita la partecipazione di liste che vantino un effettivo sostegno popolare.

2. Gli argomenti spesi dalle difese per sostenere l'insussistenza del reato, a vario titolo chiedendo l'assoluzione degli imputati, si incentrano sulla circostanza che VIERIN non avrebbe, in concreto, omesso di effettuare la procedura per l'autenticazione dei quattro firmatari TAVERNA, MARABETI, CAIROLI, avendo, per contro, grazie ad una, pur atipica, presenza all'interno del bar dove le firme erano state apposte, garantito la corretta esecuzione della procedura.

La captazione sensoriale richiamata dalla difesa VIERIN nell'atto d'appello rimanda ad un'attività, comunque compiuta, tale da garantire che il pubblico ufficiale abbia raccolto la prova dell'avvenuta sottoscrizione attraverso i propri sensi e, nella specie, ciò sarebbe avvenuto.



La Corte non condivide quanto sostenuto dagli appellanti.

I quattro sottoscrittori hanno escluso che le firme apposte sul modulo in sostegno della lista "Lavoriamo per Virle", siano state poste alla presenza del pubblico ufficiale, Luciano VIERIN.

MARABETI – che, secondo la difesa avrebbe, in un primo momento, detto che erano presenti tanto ROBASTO, quanto VIERIN, al compimento della formalità – ha detto, testualmente (cfr. verbale sit 9.11.2015): *"Ho sottoscritto l'elenco della raccolta firme della Lista..., all'atto dell'apposizione della firma mi trovavo presso il bar del paese, ero in compagnia di TAVERNA Franco e CAIROLI Giorgio, l'atto mi è stato proposto da ROBASTO Mattia all'epoca candidato Sindaco e VIERIN Luciano"* e, nelle successive dichiarazioni, maggiormente esplicative, del 4.12.2015, *"...ero in compagnia di CAIROLI Giorgio e dei fratelli Franco e Giuseppe TAVERNA che hanno anch'essi firmato il modulo. Eravamo fuori dal bar, nel dehors. Ricordo che è venuto da noi Mattia ROBASTO con il modulo e ci ha chiesto se volevamo firmare per la sua lista. E così abbiamo fatto. Mattia ROBASTO ha compilato il modulo, trascrivendo anche gli estremi dei nostri documenti. Era solo....io avevo detto che, quel giorno, al bar avevo visto anche Luciano VIERIN che conosco molto bene. Era lì anche lui al bar, ricordo di averlo salutato e che lui si è preso un caffè all'interno. Non era comunque fuori nel dehors con noi e con ROBASTO quando abbiamo firmato. Non riesco a ricordare se nel momento in cui i miei amici ed io abbiamo firmato il modulo VIERIN fosse ancora dentro il bar o se ne era già andato via ...ho comunque formato solo dinanzi a ROBASTO"*.

Gli altri tre testimoni-sottoscrittori (Franco e Giuseppe TAVERNA, CAIROLI) hanno detto, tutti e analogamente che: *"L'atto mi è stato proposto dal sig ROBASTO Mattia, all'epoca candidato Sindaco"*, senza fare menzione alcuna di presenza e ruolo di VIERIN.

A fronte delle nitide e concordi dichiarazioni, va escluso che VIERIN – pubblico ufficiale al quale, in virtù di tale qualifica, era fatto obbligo di garantire la regolarità della procedura – abbia svolto alcun accertamento circa la raccolta delle firme dei quattro supporters.

Neppure sulla base delle dichiarazioni di MARABETI, maggiormente articolate e dettagliate di quelle degli altri testimoni – ai quali, secondo la difesa (posta la libera scelta del rito abbreviato effettuata dagli imputati), non sarebbe stato chiesto se



VIERIN fosse stato o meno presente, obiezione inconsistente, posto che essi hanno lapidariamente riferito che era stato soltanto ROBASTO a proporre loro la firma della lista – potrebbe ritenersi che sia stata osservata la procedura richiesta dalla legge.

Invero, le dichiarazioni di MARABETI – il quale non ricordava ^{che} VIERIN fosse ancora al bar, dove aveva preso un caffè e dove avevano avuto modo di salutarsi, quando erano stati firmati i moduli, operazione che era pacificamente avvenuta nel *dehors* e non nei locali dell'esercizio – non modificano il quadro probatorio tratteggiato dagli altri sottoscrittori.

Quel che certo emerge dalle loro affermazioni, è che VIERIN non abbia svolto alcuno dei compiti che gli erano dovuti: se si era trovato al bar, era stato per prendere un caffè, non già per adempiere alle formalità di raccolta delle firme, il cui sugello di autenticità era stato quindi apposto, in assenza degli accertamenti previsti dalla legge, neppur ad aderire alla più sostanzialistica delle interpretazioni, in quanto egli non si era minimamente occupato di verificare che CAIROLI, MARABETI, Franco e Giuseppe TAVERNA avessero firmato il modulo sul quale aveva invece apposto la sua sottoscrizione per autentica.

Per inciso, se VIERIN conosceva personalmente le persone che intendevano dare adesione alla lista, altro non avrebbe dovuto fare, se non dare atto della relativa conoscenza personale, ciò che, invece, non è avvenuto.

3.A nulla vale sostenere che si sarebbe trattato di falso innocuo, in quanto quelle firme sono apparse e valutate, al fine di presentare la lista elettorale, come certamente provenienti, in virtù della autenticazione, da quelle persone (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 261812 per cui: *"Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 38,*



comma secondo, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara)".

E, da ultimo, inconferente appare, ancora, il richiamo all'insussistenza del dolo, in capo a ROBASTO, circa l'inosservanza della procedura da parte di VIERIN, in quanto egli, per contro, era perfettamente a conoscenza del fatto che stava procedendo a raccogliere quelle firme da solo, mentre, come precedentemente aveva fatto (cfr. annotazione PG 10.11.2015), la procedura doveva essere effettuata alla presenza del pubblico ufficiale.

Per tutti questi motivi, la sentenza va confermata e condannati gli imputati al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

V. gli artt. 593 e ss, 599-605 cpp

Conferma la sentenza appellata e condanna gli imputati al pagamento delle spese del grado.

Il cons. est.

Maria Eugenia Oggero



Il presidente

Piera Caprioglio




Depositato in Cancelleria

oggi

23/03/2015

Il Cancelliere





**Corte d'Appello di Torino
Sezione IV Penale**

Udienza del 21 marzo 2017

DISPOSITIVO

della sentenza del procedimento penale **R.G. n. 5579/16**

CONTRO

- 1) ROBASTO MATTIA**
- 2) VIERIN LUCIANO**

APPELLANTI

Avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Torino del 26/05/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE

Visti gli artt. 593 e segg.ti – 599 - 605 cpp.

Conferma l'appellata sentenza condannando entrambi gli imputati al pagamento delle spese del grado.

Il Presidente
P. Caprioglio

